

Circolare DI Semplificazioni fiscali: Marzo 2012

Data: 26/03/2012

Indice

<i>Acquisti da parte di turisti stranieri</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante</i>	<i>Pag.2</i>
<i>Stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Estinzione libretti al portatore</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Lo spesometro</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Novità in materia di IVIE</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Deduzione integrale dei costi ultrannuali non superiori a 1.000,00 Euro per le imprese in contabilità semplificata</i>	<i>Pag.6</i>
<i>Liste selettive per mancata emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale</i>	<i>Pag.6</i>
<i>Nuovi limiti alla compensazione dei crediti Iva</i>	<i>Pag.6</i>
<i>SRL semplificate</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Dilazione dei ruoli in caso di mancato pagamento rateazione avvisi bonari</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Comunicazioni "Black List" soglia € 500,00</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Differimento presentazione dichiarazione d'intento</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Mod. 770 e arrotondamento importi</i>	<i>Pag.8</i>
<i>La soppressione della tenuta del documento programmatico sulla sicurezza</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Nuovi adempimenti dal 17 marzo 2012:</i>	<i>Pag.9</i>
<i>Moratoria Mutui e Rate Leasing</i>	<i>Pag.10</i>

Il DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", apporta alcune novità, qui di seguito riportiamo sinteticamente gli aspetti più importanti .

Acquisti da parte di turisti stranieri (Art. 3 comma 1 e 2)

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "Manovra Monti", ha ridotto il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore a 1.000 euro; pertanto, come già evidenziato nella circolare Decreto Salva Italia del 15.12.2011 a partire dal 06.11.2011 è **vietato il trasferimento di denaro contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) **tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.).

Al fine di agevolare l'attività delle imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto, nonché quella delle agenzie di viaggio e turismo, è stato introdotto l'art. 3 comma 1 del DL n. 16/2012, **in vigore dal 2 marzo 2012** che consente ai **turisti stranieri di effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori ad Euro 1.000.**

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000,00 euro non opera, pertanto, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- ✓ da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- ✓ presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.

Tale deroga, però, è applicabile solo in presenza di precise condizioni. In particolare, il cedente del bene o il prestatore del servizio:

- ✓ deve acquisire, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sia la fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, sia un'apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesta il fatto di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- ✓ deve versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il denaro contante incassato su un proprio conto corrente tenuto presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità di cui sopra (e non – almeno così sembrerebbe – anche dell'autocertificazione) e della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;
- ✓ deve avere inviato **apposita comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il provvedimento del CdM del 23.03.2012 ha approvato, quindi, il **modello** per la comunicazione preventiva, che deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, con modalità **esclusivamente telematica**, prima di effettuare tali operazioni, **entro il 10 aprile 2012**.

Con riferimento alle operazioni effettuate **dal 2 marzo** (data di entrata in vigore del decreto) **al 10 aprile 2012**, per le quali si è fruito o s'intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante, l'Agenzia precisa che in tale **periodo transitorio**, se la prima operazione è **antecedente** alla comunicazione, in quest'ultima va indicata, al posto della data di sottoscrizione, la **data di effettuazione dell'operazione**.

Il **modello** è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.

Trasferimenti transfrontalieri di denaro contante (Art 3 comma 1)

Il DL 16/2012 reca importanti modifiche anche al DLgs. 19.11.2008 n. 195, in materia di passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito. In base al D.Lgs. n. 195/2008 è previsto **che tutti i soggetti che trasportano oltre 10 mila euro devono dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane**.

La dichiarazione può, in alternativa, essere:

- ✓ **trasmessa telematicamente**, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Dogane; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
- ✓ **consegnata in forma scritta**, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con l'attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio; in tal caso, il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con l'attestazione del relativo ricevimento.

È prevista **in caso di mancata comunicazione** una sanzione:

- ✓ dal **10% al 30% dell'importo trasferito** – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza **non è superiore a 10.000,00 euro**;

- ✓ dal **30% al 50% dell'importo trasferito** – o che si tenta di trasferire – in eccedenza rispetto al limite di 10.000,00 euro, se detta eccedenza è **superiore a 10.000,00** euro.

Resta fermo l'importo minimo di 300,00 euro della sanzione pecuniaria amministrativa.

Oltre alle sanzioni amministrative è previsto anche il **sequestro di parte del denaro trasferito**, e più precisamente:

- ✓ nel limite **del 30% dell'importo eccedente** il limite di **10.000,00** euro, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000,00 euro;
- ✓ nel limite del **50% dell'importo eccedente**, in tutti gli altri casi.

Stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni

Il DL 16/2012 ha, stabilito che **l'erogazione di stipendi e pensioni con strumenti diversi dal contante dovrà essere operativa dall'1 maggio 2012**. La disposizione in commento ha fatto slittare il termine (già fissato al 7 marzo 2012) entro cui scattava l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di qualsiasi emolumento, a chiunque destinatario, **di importo superiore ai 1.000,00 euro netti**, con conseguente divieto di effettuare pagamenti in contanti oltre tale soglia.

Occorre precisare che **la proroga al 1 maggio 2012 riguarda** unicamente gli stipendi e le pensioni corrisposti dalla Pubblica Amministrazione.

Estinzione libretti al portatore

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "manovra Monti", aveva ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all'utilizzo del denaro contante, all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi") ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Quanto al **saldo dei libretti di deposito al portatore** è previsto che:

- ✓ il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- ✓ i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.3.2012 (termine così prorogato in sede di conversione in legge del DL 201/2011; in precedenza, infatti, era previsto il termine del 31.12.2011).

Relativamente ai **libretti di deposito bancari o postali al portatore**, la disposizione in commento, non dispone l'obbligo di estinzione, ma viene stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro). Ne consegue che, i titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con un saldo pari o superiore a 1.000,00 euro avranno l'obbligo **entro il 31 marzo 2012** di:

- ✓ provvedere all'estinzione, ad opera del portatore;
- ✓ ovvero di ridurre il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo.

In alternativa all'estinzione dei libretti al portatore, ovvero alla riduzione del saldo nel limite di 1.000,00 Euro, si ritiene che tali **libretti possano essere trasformati in libretti nominali**. Il libretto nominale bancaria o postale, a differenza di quello al portatore, può essere intestato anche a più persone, ossia alle sole abilitate ad utilizzarli. Inoltre possono essere intestati anche a persone minorenni.

Chi trasferisce un libretto al portatore ha comunque una serie di obblighi anche quando il saldo è inferiore a 1.000,00 euro. In particolare, devono essere comunicati entro 30 giorni dal trasferimento alla banca emittente i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento. Se poi sono stati ceduti più libretti al portatore il cui saldo singolo è inferiore a 1.000 euro, ma che hanno un importo complessivo superiore, il cedente ha anche l'obbligo di "canalizzazione". In sostanza, le

cessioni potranno essere effettuate solo rivolgendosi a una banca o a un ufficio postale.

SANZIONI

Le norme sanzionatorie previste **colpiscono chi non estingue o non riduce sotto i 1.000,00 euro il saldo o non trasforma il titolo al portatore in nominativo entro il 31 marzo** con una **sanzione dal 10 al 20% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro**. Tuttavia se il saldo del libretto è inferiore a 3.000,00 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Se il **saldo è superiore a 50.000,00a euro**, resta confermato **l'aumento del 50% delle sanzioni** minime e massime. Le **stesse penalità** sono previste **per il cedente che**, dopo il trasferimento di libretti al portatore, **non comunica entro 30 giorni**, alla banca o a Poste Italiane, **i dati identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento**.

La violazione di tale prescrizione implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Spesometro (Art. 2, comma 6)

L'adempimento, avente cadenza annuale, riguarda **a partire dal 1° gennaio 2011**, le **cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'obbligo di emissione della fattura d'importo almeno pari a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, nonché le operazioni senza obbligo di fattura d'importo pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA**.

L'obbligo di comunicazione ricade su tutti i soggetti passivi Iva, sia pure limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, con la conseguenza che **rimangono escluse dall'obbligo in questione le operazioni che non realizzano tutti i presupposti di applicazione dell'imposta, ed in particolare:**

- ✓ il requisito soggettivo, di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, che richiede lo svolgimento di un'attività d'impresa o di arte o professione;
- ✓ il requisito oggettivo, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, e quindi che l'operazione costituisca una cessione di beni o una prestazioni di servizi rilevante ai fini Iva;
- ✓ il requisito territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72, che individuano i criteri affinché un'operazione sia rilevante ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Pertanto, in assenza di almeno uno dei predetti requisiti, l'operazione si qualifica come "esclusa" o "fuori campo" Iva, con conseguente esclusione dall'obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010.

Il DL n. 16/2012 ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di Spesometro.

La nuova formulazione della disposizione prevede, in particolare **a decorrere dal 1° gennaio 2012** con riferimento alle operazione effettuate dal 2012, che:

- ✓ **tali operazioni soggette a obbligo di fatturazione dovranno essere comunicate** non analiticamente, ma **per l'ammontare complessivo** (annuo) riferito a ciascuna controparte; **si torna, in pratica, agli elenchi clienti e fornitori, per cui non assume più rilevanza l'importo della singola operazione, non essendo previsto, in tale ambito, alcun limite;**
- ✓ **le operazioni senza obbligo di fattura devono essere comunicate se di importo non inferiore a 3.600,00 euro comprensivi dell'Iva;** per tali operazioni resta quindi in vigore il meccanismo dello spesometro, con le regole elaborate nei mesi scorsi, anche in relazione alla quantificazione della soglia di rilevanza.

In sostanza, con le descritte modifiche, vengono a configurarsi **due distinte modalità per l'adempimento della comunicazione telematica delle operazioni Iva, differenziate in ragione della sussistenza o meno dell'obbligo di emissione della fattura.**

In particolare, accogliendo le istanze di semplificazione avanzate dagli operatori, fondamentalmente volte alla soppressione della soglia di 3.000,00 euro, viene previsto che le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione dovranno essere comunicate non in modo analitico, ma per l'ammontare complessivo realizzato nell'anno d'imposta con ciascuna controparte; per cui non assume più rilevanza l'importo della singola operazione, non essendo previsto, in tale ambito, alcun limite.

Parallelamente, viene mantenuta però anche la modalità spesometro, essendo previsto che le operazioni senza obbligo di fattura devono essere comunicate se di importo non inferiore a 3.600,00 euro comprensivi dell'Iva; per tali operazioni resta quindi in vigore il meccanismo originario, ossia lo spesometro con le tutte le regole elaborate nei mesi scorsi.

Ad oggi non è ancora stato chiarito quale sia la data di decorrenza dell'entrata in scena dell'adempimento riconfigurato: se già dal 2012 con riferimento alle operazioni del 2011, oppure se con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, e dunque dal 2013.

Novità in materia di IVIE (Art. 8 comma 16 lett. e), f) e g)

Come noto, **con il DL n. 201/2011 il legislatore:**

- ✓ ha **introdotto, in sostituzione dell'ICI e della tassazione della rendita catastale ai fini IRPEF, l'IMU, applicabile agli immobili situati nel territorio dello stato;**
- ✓ ha **introdotto l'IVIE sugli immobili detenuti dai contribuenti all'estero.**

Per quanto riguarda nel dettaglio **la tassazione degli immobili all'estero** evidenziamo che secondo quanto previsto dall'articolo 19 del DL convertito, a decorrere dal 2011 **è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti passivi dell'imposta sono:

- ✓ **il proprietario** dell'immobile;
- ✓ **il titolare di altro diritto reale** sullo stesso.

L'imposta è dovuta **proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'imposta è stabilita:

- ✓ nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dai costi risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile;
- ✓ dall'imposta sugli immobili all'estero si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Con l'articolo 8 comma 16 lettera f) del DL n. 16/2012 il legislatore ha riscritto il comma 15 e introdotto il nuovo comma 15 bis all'articolo 19 del DL n. 201/2011. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni:

- ✓ **vengono introdotte alcune ipotesi di applicazione delle agevolazioni riconosciute per l'IMU** in relazione all'abitazione principale;
- ✓ vengono **modificate le disposizioni concernenti il calcolo** della base imponibile;
- ✓ viene introdotta una **franchigia di 200 euro al di sotto della quale il tributo non è dovuto;**
- ✓ vengono modificate le disposizioni concernenti il credito di imposta maturato per effetto del versamento di imposte patrimoniali sull'immobile all'estero.

L'IVIE è dovuta soltanto se il valore assunto come base imponibile per il calcolo del tributo è superiore complessivamente ad euro 26.500.

Come anticipato sopra, in via generale, **il valore da assumere quale base di calcolo** del tributo è costituito dal **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Viene previsto, inoltre, che per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore:

- ✓ è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti;
- ✓ in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto e in mancanza il valore di mercato.

L'IVIE è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Deduzione integrale dei costi ultrannuali non superiori a 1.000,00 Euro per le imprese in contabilità semplificata (art. 3 commi 8 e 9 D.L.16)

È stato modificato l'art. 66 comma 3 del TUIR, prevedendo che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, "possono essere dedotti" (e non invece "sono deducibili") nell'esercizio nel quale è stato "registrato" (e non invece "ricevuto") il documento probatorio. Si tratta ad esempio di fatture relative alle utenze (gas, energia elettrica e telefono), agli interessi passivi su mutui e finanziamenti, ad assicurazioni, canoni di manutenzioni, di locazione e leasing.

La disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 ovvero, già con riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi "a cavallo" 2011-2012. In altre parole, la novità si riflette, quindi, sui documenti registrati a decorrere dal 2011 con riferimento ai costi. Pertanto, **per i costi fino a 1.000,00 euro, di competenza di due esercizi, le imprese in contabilità semplificata** (c.d. minori) **potranno scegliere tra criterio di competenza o registrazione del documento** ovvero, potranno scegliere di indicare per ciascun esercizio la parte di costo di competenza, così come potranno indicare il costo per intero nell'esercizio in cui annotano il documento nel registro degli acquisti. **Si tratta comunque di una scelta e non di un obbligo.**

Liste selettive per mancata emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale (art. 8, comma 8)

I contribuenti che verranno **segnalati più volte** all'Agenzia delle Entrate ovvero alla GdF, in forma non anonima, **per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura**, saranno **inseriti in specifiche liste selettive** che verranno utilizzate dall'Agenzia per la pianificazione dell'attività di accertamento.

Nuovi limiti alla compensazione dei crediti Iva (art.8 commi da 18 a 20)

Il DL n. 16/2012, c.d. Decreto "Semplificazioni Fiscali" **ha ridotto a € 5.000,00 il limite che consente l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel mod. F24 del credito IVA annuale e trimestrale senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.**

Conseguentemente è stato ridotto a € 5.000,00 il limite della compensazione che richiede l'utilizzo degli strumenti

telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto non contiene una specifica disposizione circa la decorrenza delle novità in esame. In base all'art. 14, DL n. 16/2012 le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 2.3.2012.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16.3.2012, ha chiarito che **le nuove regole per l'utilizzo del credito IVA 2011 sono applicabili "alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012"**.

Di conseguenza:

- ✓ **Fino al 31 marzo 2012**, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, **fino al limite di 10.000,00 euro annui, senza** aver necessariamente già presentato la **dichiarazione** da cui il credito emerge.
- ✓ **Dal 1° aprile 2012**, invece, la compensazione di importi annui **superiori ai 5.000,00 euro** potrà essere effettuata a partire **dal giorno sedici del mese successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** da cui il credito emerge.

I contribuenti che **presentano il mod. IVA 2012** (in forma autonoma) **nel mese di marzo 2012** possono **utilizzare il credito IVA 2011** in compensazione nel mod. F24, **nel rispetto del "vecchio" limite di € 10.000,00, fino al 31.3.2012**.

Dall'**1.4 al 15.4.2012** le **eventuali compensazioni** possono essere effettuate nel rispetto del nuovo limite **di € 5.000,00**, nel caso in cui fino a marzo non sia stato raggiunto tale limite.

Dal **16.4.2012** è possibile utilizzare il credito fino a **€ 15.000,00** ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite.

I soggetti che **non presentano il mod. IVA 2012** (in forma autonoma) **entro il 31.3.2012** possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di € 10.000,00.

Nel caso in cui **l'importo utilizzato sia superiore** al nuovo limite di € **5.000,00** le **compensazioni effettuate** nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono **"corrette"**; **tuttavia per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione** si rende necessario **presentare il mod. IVA 2012** (in forma autonoma).

Nel caso in cui **l'importo utilizzato non sia superiore** al nuovo limite di € **5.000,00** le **compensazioni effettuate** nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono **"corrette"**; è tuttavia **possibile utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 5.000,00** senza necessità di presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma).

Per poter utilizzare il **credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a € 15.000,00** si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma).

SRL Semplificate (art. 3 DL 16)

Nel dettaglio, l'articolo 3 del DL n. 1/2012 disciplina l'introduzione del nuovo articolo 2463 bis cc che descrive le caratteristiche principali del modello societario a responsabilità limitata semplificata.

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) può essere costituita con contratto o atto unilaterale **solamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età** alla data della costituzione.

Al pari di quanto previsto per le SRL ordinarie e in generale per tutte le società di capitali, **l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico,**

I requisiti per le SSRL:

- ✓ Indicazione della **denominazione sociale** deve essere accompagnata dalla dicitura **"società semplificata a responsabilità limitata"** ovvero SSRL;
- ✓ L'ammontare del **capitale sociale** nelle nuove SRL semplificate deve essere **superiore ad un euro e inferiore a 10.000 euro. Il conferimento deve farsi esclusivamente in denaro.**

✓ Viene prevista l'indicazione degli **amministratori** che devono essere **obbligatoriamente scelti tra i soci**.
L'articolo 2463 bis cc, modificato dai commi 3 e 4 del Dl. n.16, stabilisce che, **la costituzione della Srls**, debba venire per **atto pubblico**, senza che vi sia **alcun compenso al notaio**, sia per l'iscrizione nel registro imprese che per il pagamento di diritti di bollo e segreteria.

Dilazione dei ruoli in caso di mancato pagamento rateazione avvisi bonari (art.1 Dl.16)

Il Decreto "Salva Italia" era già intervenuto sul tema, stabilendo che il beneficio della rateazione decade quando la prima rata non viene versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, oppure quando una rata successiva alla prima non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente (30 gg).

Ora il Decreto "Semplificazione" prevede, nel caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento della rateizzazione dell'avviso bonario, la possibilità di rateizzare tale ruolo. Pertanto nel caso in cui il contribuente decade dalla dilazione dei suddetti avvisi bonari, potrà beneficiare della rateazione delle successive somme iscritte a ruolo.

Comunicazioni "Black List" soglia € 500,00 (art. 2, comma 8)

Quanto alle operazioni **black list**, il decreto fiscale elimina gli adempimenti dichiarativi vendite-acquisti nei confronti di operatori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata, introdotto dall'art. 1, DL n. 40/2010, a condizione che **l'importo sia inferiore ai 500,00 euro**. In pratica, per **le imprese che debbono osservare la disciplina black list** delle persone fisiche e società controllate estere, viene introdotto l'**obbligo di comunicare** alle Entrate le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute con operatori residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata solo in caso di operazioni di importo **superiore a 500,00 euro**.

Differimento presentazione dichiarazione d'intento (Art. 2, comma 4)

La **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica**, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

Mod. 770 e arrotondamento importi – (Art. 3, comma 12)

Per effetto della modifica dell'art. 1, Legge n. 935/77, l'esposizione dei dati sul mod. 770 deve essere effettuata in euro **"mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale"**. Dalle **dichiarazioni relative al 2012**, gli importi dovranno quindi essere esposti non più all'unità di euro, con troncamento delle cifre decimali, bensì **al centesimo di euro** arrotondando sulla base della terza cifra decimale (così, ad esempio, € 129,735 diventa € 129,74 mentre € 238,114 diventa € 238,11).

La soppressione della tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (Art. 45)

L'articolo 45 del D.L. n.5/12, c.d. Decreto "semplificazioni", ha **abrogato** l'art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/03, sopprimendo l'obbligo di redazione o aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere** già **dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012**. È stata eliminata anche la necessità di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio l'adozione o l'aggiornamento del citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore) ma solamente sugli obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non

necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'art.34, co.1 del D.Lgs. n.196/03.

Nuovi adempimenti dal 17 marzo 2012:

Come precedentemente illustrato nella circolare di gennaio 2012, la Direttive IVA n.2009/69/CE e 2009/162/UE ha apportato importanti modifiche alla disciplina IVA con particolare riguardo alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da controparti soggetti passivi d'imposta in altri Stati membri.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE AI FINI IVA DEI SERVIZI DA NON RESIDENTI (Art. 6, comma 6 DPR 633/72)

A partire dal 17.03.2012, per le prestazioni di servizi con soggetti non residenti, il momento di effettuazione dell'operazione che comporta l'esigibilità del tributo si verifica:

- **(REGOLA GENERALE)** - dal momento di **ultimazione** della **prestazione** (non rileva più il pagamento del corrispettivo) **ovvero** se trattasi di servizi a carattere periodico e continuativo, la data di maturazione dei corrispettivi.
- **(DEROGA)** – se anteriormente al momento di effettuazione dell'operazione ovvero alla maturazione dei corrispettivi, il corrispettivo è pagato tutto o in parte, l'operazione si considera effettuata alla data di pagamento del corrispettivo.

Si ricorda che le **prestazioni effettuate in modo continuativo** nell'arco di un periodo superiore all'anno, che non comportano pagamenti parziali o anticipati nello stesso periodo, **si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare** fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

In mancanza dell'ultimazione o del pagamento della prestazione, l'emissione anticipata della fattura non rileva per la determinazione del momento impositivo.

INTEGRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO SERVIZI UE (Art. 17, comma 2, DPR 633/72)

A partire dal 17.03.2012, secondo l'art. 8 comma 2 lettera g) della Comunitaria 2010, **i committenti italiani che ricevono da soggetti UE una fattura** relativa all'acquisto di servizi generici **ex art.7-ter** devono integrare la fattura ricevuta dal **prestatore UE**. **L'integrazione non è più una facoltà bensì un obbligo.**

Le predette fatture, previa integrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DL 331/93, devono **essere annotate sul registro Iva vendite entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente ma **comunque entro quindici giorni dal ricevimento** nonché **sul registro Iva acquisti**.

Nel caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti extra Ue e, in generale, in tutti gli altri casi di Iva dovuta in Italia, si rendono applicabili le regole stabilite dall'art.17 comma 2 DPR 633/72 con obbligo di emissione dell'autofattura.

RIMBORSI IVA TRIMESTRALI (Art. 38-bis, comma 2, DPR 633/72)

L'art.8, comma 2 lettera h) della Comunitaria 2010, ha **esteso la possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72**. In particolare il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi ivi non stabiliti, aventi ad oggetto:

- ✓ **Lavorazioni** relative a **beni mobili** materiali;
- ✓ **Trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;**
- ✓ **Servizi accessori** ai trasporti di beni e relativi prestazioni di intermediazione;
- ✓ **Servizi creditizi, finanziari e assicurativi** resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dalla UE

purché di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.

IMPORTAZIONI (Art. 67, commi 2-bis e 2-ter, DPR 633/72)

L'art.8, comma 2, lettera i) della Comunitaria 2010 ha modificato l'art.67 del DPR 633/72:

- ✓ Abrogando la disposizione in base alla quale i beni importati in libera pratica non pagano Iva in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato membro senza manipolazione;
- ✓ Aggiungendo il nuovo comma 2-bis che prevede la **sospensione del pagamento dell'IVA in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in uno Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana.**

Per usufruire della sospensione contenute nel comma 2-ter dell'art.67 DPR 633/72, **l'importatore deve comunicare:**

- ✓ il **numero di partita Iva**
- ✓ il **numero di identificazione Iva dell'acquirente UE;**
- ✓ idonea **documentazione attestante l'effettivo trasferimento** dei beni in uno Stato UE, qualora la Dogana ne faccia richiesta.

Moratoria Mutui e Rate Leasing

Il 28 febbraio scorso è stato siglato l'accordo tra banche e imprese per la moratoria su prestiti, mutui e rate di leasing. In pratica, l'attuale misura consentirà di pagare per i prossimi dodici mesi solo gli interessi maturati sul mutuo, e non le quote di rimborso di capitale.

L'accordo ha **sospeso** per dodici mesi il **pagamento della quota di capitale di mutuo**, oppure di 12 o 6 mesi il pagamento della quota prevista nei canoni di leasing mobiliare o immobiliare. Sono ammesse solo le rate dei mutui e dei leasing che non hanno già beneficiato della precedente moratoria: inoltre le rate in evase non devono essere scadute da più di 90 giorni.

È contemplata la **possibilità di prorogare** fino a 270 giorni le scadenze a breve termine, e di 120 giorni quelle relative al credito agrario di conduzione. A questa seconda misura possono accedere anche i mutui rientrati nella moratoria 2009.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2012: gli istituti di credito aderenti si impegnano, dal canto loro, di comunicare all'Abi e di rendere operativo lo slittamento entro i successivi 30 giorni. **Possono presentare domande le piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi:** occorre avere meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o un attivo totale uguale o inferiore a 43 milioni di euro. Nel caso in cui sull'impresa non gravino già pagamenti in ritardo, le domande di sospensione delle rate del mutuo diventano operative a 30 giorni dalla domanda.

PROROGA: BENI D'IMPRESA CONCESSI AI SOCI (art.2 comma 36-sexiesdecies DI 138/2011)

La precedente manovra di Ferragosto prevedeva la **comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento** per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. La finalità sembrerebbe quella di controllare il rispetto della norma introdotta dallo stesso DI 138, per cui la differenza concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso e i costi relativi ai beni non sono ammessi in deduzione in sede di determinazione del reddito d'impresa. In attesa di chiarimenti, tale **comunicazione** è stata **prorogata al 15 ottobre 2012.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati

RIPRODUZIONE VIETATA